

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(CORONA)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

NELLA SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1967

#### Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge sull'ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali, che il Governo ha l'onore di sottoporre all'esame del Parlamento, prosegue l'opera di riordinamento legislativo del settore dello spettacolo, iniziata con la legge 4 novembre 1965, n. 1213, sulla cinematografia e che dovrebbe essere completata nel corso della presente legislatura con la presentazione di altri due provvedimenti

di legge, già predisposti, sul teatro drammatico e sullo spettacolo viaggiante.

Il settore degli enti lirici e delle attività musicali, da tempo privo di un organico ordinamento, è forse quello che maggiormente richiedeva un nuovo assetto che ne considerasse l'attività come un fatto vivo e dinamico, espressione saliente dei valori della cultura italiana e di una tradizione in cui il nostro Paese ha sempre avuto una posi-

zione di prestigio. Da questo aspetto culturale del problema non va peraltro disgiunto quello sociale, tenendo presente che varie migliaia di lavoratori qualificati attendono da tempo, attraverso adeguati mezzi legislativi, più serene e certe prospettive di lavoro.

Il disegno di legge non intende, tuttavia, codificare una realtà esistente, ma vuole sollecitare l'evoluzione del settore e creare le basi necessarie perché, in prospettiva di tempo, il teatro lirico e le attività musicali possano meglio svolgere la loro funzione di servizio pubblico e culturale nell'interesse della collettività nazionale.

Questi obiettivi si inquadrano, del resto, nell'ambito assai più vasto dei problemi del nostro tempo e denotano la sentita esigenza, non solo italiana ma europea ed universale, di approfondire i termini di un rapporto, che è spirituale, tra l'arte musicale e la società di oggi nel suo essere e nel suo divenire.

#### ENTI LIRICI

*Enti lirici ed istituzioni concertistiche.* — Per una completa valutazione del problema sarà opportuno premettere alcuni cenni sull'evoluzione che gli enti lirici e le altre attività musicali sovvenzionate dallo Stato hanno subito negli ultimi decenni.

La Scala fu il primo teatro ad essere riconosciuto ente autonomo lirico. Essa, infatti, costituita inizialmente in ente morale, fu poi eretta in ente autonomo con regio decreto-legge del 29 dicembre 1921, numero 2143. Identico riconoscimento giuridico ebbero, negli anni successivi, altri due teatri: il Teatro dell'Opera di Roma nel 1929 ed il Comunale di Firenze nel 1932. Questi enti sorsero come espressione comunale e furono finanziati con una quota dei diritti erariali e demaniali introitati sugli spettacoli e scommesse nelle rispettive provincie (2%), nonchè col ristorno dei diritti erariali sugli incassi dei teatri stessi. E tale assetto poteva allora ritenersi anche adeguato in quanto rispondeva, almeno in una certa misura, agli interessi ed alle esigenze locali ed assicurava un finanziamento sufficiente a coprire i costi di gestione.

Ma sotto la spinta delle nuove esigenze artistiche e sociali che man mano si andavano profilando, lo Stato intervenne con il regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 438, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1570, nell'intento di dare una disciplina uniforme ai teatri lirici gestiti da enti pubblici, da valere non solo per gli enti già sorti ma anche per quelli che si sarebbero in seguito costituiti. Tale legge, ancora oggi in vigore, prese però in esame solo la fisionomia giuridica degli enti, imponendo ai Comuni che intendessero realizzare stagioni liriche di durata non inferiore ad un mese di costituire un apposito ente autonomo con personalità giuridica pubblica. Se per la prima volta veniva messo in evidenza il carattere pubblicistico della funzione svolta dagli enti, il complesso della legge risultava, però, frammentario e lacunoso e non risolveva uno dei problemi fondamentali del settore, quello cioè di conciliare l'autonomia degli enti nel campo artistico con un adeguato controllo da parte dello Stato. Di conseguenza, il rapporto tra gli enti e lo Stato era, ed è tuttora, una forma ibrida fra autonomia e dipendenza che comporta inevitabilmente una serie di inconvenienti dovuti ad una sostanziale ambiguità di responsabilità e di funzioni.

La più grave lacuna della legge n. 1570 fu, comunque, quella di aver trascurato di prevedere un adeguato finanziamento di quegli enti che si sarebbero costituiti in un prosieguo di tempo; essa, infatti, si limitò a lasciare inalterati i sistemi di finanziamento stabiliti per gli enti preesistenti, con l'inevitabile conseguenza che gli altri enti si sarebbero dovuti appoggiare alle risorse locali che si rivelarono ben presto insufficienti.

L'anomalia di una tale situazione si manifestò in tutta la sua gravità quando, nell'immediato dopoguerra, i vari enti autonomi che nel frattempo erano stati riconosciuti ai sensi della suddetta legge n. 1570 (S. Carlo di Napoli, Massimo di Palermo, La Fenice di Venezia, Verdi di Trieste, Comunale di Bologna, Carlo Felice di Genova, Arena di Verona, Regio di Torino, Istituzione dei Concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Istituzione concertistica Pier Luigi da Palestrina di Cagliari) si trovarono coin-

volti nella tragica situazione generale del Paese, privi di un diretto sostegno finanziario da parte dello Stato.

Si determinò, quindi, uno stato di crisi che si cercò di fronteggiare con regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, col quale si sostituì al sistema di finanziamento locale quello nazionale, destinando agli enti un apposito fondo alimentato da una quota del 12% del gettito dei diritti erariali introitati dallo Stato sugli spettacoli e sulle scommesse. La legge, che affidava la ripartizione del fondo all'Amministrazione centrale, si limitava a prescrivere l'obbligo di assicurare agli enti di Roma, Milano e Firenze e all'Accademia di Santa Cecilia contributi non inferiori a quelli ad essi spettanti col precedente sistema di finanziamento e di tener presente, per detti enti, le spese necessarie per il mantenimento dei complessi stabili. Se tale obbligo costituiva un passo in avanti, in quanto garantiva il mantenimento delle masse stabili di quattro importanti enti, l'intervento globale non poteva ritenersi tuttavia adeguato alle esigenze dell'intero settore.

*Attività musicali.* — I primi contributi a favore delle attività liriche e concertistiche, regolarmente previsti nel bilancio di una Pubblica amministrazione, risalgono al 1921. A quell'epoca, infatti, venne stanziato nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200.000, prelevata dalla quota spettante allo Stato per diritti erariali sui pubblici spettacoli e destinata genericamente a tutte le attività teatrali.

Mentre l'importo di tale somma risultava fermo negli anni seguenti, esigenze sempre maggiori nel settore dello spettacolo determinarono la necessità di ricercare altri fondi. Con il decreto ministeriale 30 dicembre 1934 venne, perciò, attribuita alla corporazione dello spettacolo una quota pari al 6,17 per cento del provento dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni pagati dai privati utenti. Nell'anno successivo tale fondo fu devoluto al Sottosegretariato per la stampa e la propaganda che assunse, tra l'altro, funzioni di diretto controllo sulla gestione delle attività teatrali sovvenzionate. Col successivo regio decreto-legge 16 giugno 1938,

n. 1547, il suddetto fondo fu esteso anche al sovvenzionamento delle attività musicali all'estero e per la prima volta l'intervento finanziario dello Stato fu disciplinato organicamente.

Superato il periodo bellico, con la ripresa della vita artistica del Paese, si manifestarono, come per il settore degli enti lirici, nuove e più pressanti esigenze, per cui con il decreto-legge 20 febbraio 1948, n. 62, si decise di destinare, in aggiunta alla predetta quota del 6,17 per cento, un altro fondo pari al 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli al sovvenzionamento in Italia ed all'estero di manifestazioni teatrali di particolare importanza artistica e sociale, riservando espressamente alle attività musicali i due terzi dell'ammontare del fondo stesso.

Infine, in base alla convenzione tra lo Stato e la RAI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, numero 180, e modificata con la convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034, un'altra quota pari al 2 per cento dei proventi effettivi lordi della RAI fu devoluta alle manifestazioni teatrali e musicali all'interno ed all'estero.

#### ASPETTI NEGATIVI DELLA VIGENTE LEGISLAZIONE E SITUAZIONE FINANZIARIA ATTUALE

L'esposizione che precede dimostra che ci troviamo di fronte ad un importante settore della vita culturale del Paese che non è mai stato oggetto di una attenta considerazione da parte del legislatore.

Se gradualmente, negli ultimi 30 anni, è stato direttamente o indirettamente riconosciuto il ruolo decisivo che le attività liriche e concertistiche svolgono nella vita del Paese e la loro funzione pubblica, ciò è avvenuto soltanto attraverso l'adozione di provvedimenti frammentari, presi in tempi diversi e sotto la spinta di impellenti esigenze artistiche e sociali. Non vi è stata mai, quindi, una visione unitaria del problema che, invece, è assolutamente indispensabile, dovendosi l'attività lirica e l'attività musicale in genere, per la loro intrinseca complemen-

tarietà, sviluppare secondo direttive di coordinamento e di indirizzo culturale comuni.

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate si trovano oggi in una situazione di disordine amministrativo e funzionale di estrema gravità. Essi, infatti, vanno ancora avanti con le strutture ipotizzate dalla citata legge del 1936, la quale presenta contraddizioni e lacune veramente gravi, specialmente per quanto riguarda la responsabilità degli organi collegiali direttivi, i limiti di assunzione degli impegni, l'autonomia artistica, il coordinamento delle loro attività ed un efficiente controllo statale. Basti pensare che il Ministero del turismo e dello spettacolo, pur avendo un'ampia vigilanza sugli enti, che va dal potere di nomina del sovrintendente e dei comitati direttivi, alla approvazione dei programmi artistici, non ha alcuna possibilità di esercitare un effettivo controllo finanziario, attraverso l'approvazione dei bilanci.

Analogha insufficienza si nota nelle disposizioni più avanti citate che regolano l'intervento dello Stato a favore delle altre attività musicali. Infatti, alcune norme sono ampiamente superate nel tempo (regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1457) ed altre estremamente generiche (Convenzione RAI e decreto-legge 20 febbraio 1948, n. 62) in quanto, pur contenendo indicazioni di massima circa la destinazione dei fondi, nulla prescrivono circa i criteri di assegnazione, i soggetti del sovvenzionamento e le finalità di ordine sociale ed artistico da perseguire. L'Amministrazione del turismo e dello spettacolo si è trovata, perciò, nella necessità di sopperire alle lacune della legge col ricorso a disposizioni regolamentari che, per quanto si sia cercato di adeguare alle varie esigenze che si andavano di volta in volta profilando, non hanno mancato tuttavia di provocare inevitabili inconvenienti di vario genere.

Sotto l'aspetto finanziario gli inconvenienti sono ancora più gravi anche se il problema va guardato da due angoli visuali diversi.

Gravissima è senza dubbio la situazione in cui gli enti autonomi lirici dal 1948 ad oggi si sono venuti a trovare. Da una parte si è verificato un notevolissimo aumento delle

spese (all. A), causato oltre che dall'accresciuto costo di produzione degli spettacoli, dagli aumenti salariali e dalla stabilizzazione delle masse artistiche e tecniche che alcuni enti hanno di fatto operato. Questi ultimi due elementi sono stati indubbiamente determinanti ai fini dell'aumento generale delle spese di gestione, se si considera che le spese per il personale sono gradualmente aumentate da 2.178 milioni del 1949-50 ai 4.034 del 1957-58 ed agli 11.529 del 1965 (all. B).

Si tratta, senza dubbio, di cifre notevoli che però trovano giustificazione in pressanti esigenze di carattere sociale ed artistico e nell'opportunità di favorire, per quanto possibile, il processo di stabilizzazione ai fini di una maggiore produttività del personale impiegato. Infatti, non deve essere dimenticato che il prestigio degli enti lirici, e quindi della nostra arte lirica in campo internazionale, non è solo legato alla quantità della produzione artistica, ma anche, e soprattutto, all'alto livello professionale degli interpreti, delle masse orchestrali e corali e dei tecnici. Tutti questi elementi costituiscono un prezioso patrimonio da tutto il mondo apprezzato, che lo Stato ha il dovere di sostenere, allo scopo di non disperdere una forza viva dell'arte e della cultura italiana.

Se si considera che altri paesi di grande tradizione artistica, come la Francia e l'Austria, per non parlare della Germania, impegnano annualmente cifre di notevole entità per mantenere in vita teatri lirici nazionali (all'Opera di Parigi ed alla Staatsoper di Vienna oltre 4 miliardi) non si può disconoscere che, in proporzione, lo Stato italiano sopporta una minore spesa per assicurare l'attività di ben 13 enti, molti dei quali non hanno nulla da invidiare ai più prestigiosi teatri stranieri.

Di fronte a tale aumento della spesa, le entrate, pur subendo un incremento, non sono aumentate proporzionalmente (all. C). Gli incassi delle rappresentazioni sono aumentati da 1.600 milioni del 1957-58 ai 3.050 milioni del 1965, incremento evidentemente limitato a causa della inopportunità, anche per ragioni di ordine sociale, di aumentare i prezzi oltre il livello della normale lievitazione. Sensibile l'apporto dei contributi lo-

cali, passato dagli 805 milioni del 1957-58 ai 2.397 milioni del 1965, e quello dello Stato per contributi ordinari, che nello stesso periodo è salito da 2.848 milioni a 4.000 milioni circa. Da rilevare che l'incidenza dell'apporto locale sul contributo statale nel 1965, è stata del 22,01%.

Per fronteggiare le crescenti sperequazioni fra entrate e spese, dal 1955 in poi, nella impossibilità di poter risolvere il problema del finanziamento in maniera definitiva, si è ricorso più volte ad interventi straordinari costituiti da contributi *una tantum* e da mutui con oneri a carico dello Stato, interventi questi che se sono valsi a mantenere in vita gli enti, non hanno di certo impedito il graduale accrescimento del *deficit* che al 1965 ascendeva a 17 miliardi (all. D) e che oggi si avvicina ai 20 miliardi. Ma tale sistema di intervento, adottato per lo più a posteriori e sotto la spinta delle esigenze del momento, ha mantenuto il settore in uno stato di precarietà e di disordine, non certo il più adatto per una gestione ordinata del pubblico danaro. E' evidente, infatti, l'impossibilità in una situazione del genere, di impostare bilanci basati su entrate certe e determinate e di conseguenza programmare l'attività artistica entro i limiti delle effettive disponibilità.

Il finanziamento delle altre attività musicali non presenta, invece, aspetti ugualmente preoccupanti. Infatti, i due fondi RAI e il fondo 6% dei diritti erariali consentono di destinare all'attività lirica cosiddetta minore, concertistica, corale e di balletto, sia all'interno che all'estero, sovvenzioni di circa 2 miliardi e mezzo all'anno, somma questa che finora ha reso possibile lo svolgimento di un programma di intervento di notevole portata, ed il conseguimento anche di risultati apprezzabili.

#### RISULTATI CONSEGUITI NEGLI ULTIMI ANNI

Una rapida disamina delle attività svolte nei due settori col concorso finanziario dello Stato dimostra che, pur con le imperfezioni e le insufficienze della legislazione vigente e

nonostante le ricorrenti ristrettezze finanziarie, il bilancio non può considerarsi negativo.

Rifacendosi all'attività lirica e di balletto (compresa quella svolta dagli enti lirici) si può notare che negli ultimi 15 anni l'andamento del settore è rimasto all'incirca invariato (all. E). Infatti, anche se fino al 1961 si è verificato un crescente calo del numero delle rappresentazioni e dei biglietti, dal 1962 in poi vi è stata una confortante inversione di tendenza ed, anzi, nel 1965, si è verificato un incremento rispetto all'anno precedente del 7,01% del numero delle rappresentazioni e del 7,99% del numero dei biglietti venduti. Nel contempo appare significativo che la spesa del pubblico nel teatro lirico primario è aumentata, nello stesso periodo, soltanto del 2,48% e cioè al di sotto del variare del costo della vita; ciò è indubbiamente dovuto ad una politica di prezzi contenuti per un allargamento dell'area degli spettatori. Ora, se si considera il continuo stato di crisi, strutturale, organizzativo e soprattutto finanziario in cui hanno operato gli enti lirici, si deve riconoscere che i risultati sono, nel complesso, positivi e constatare che il settore, pur tra mille angustie, ha rivelato una innegabile vitalità che ha trovato rispondenza nell'interesse del pubblico ed in particolar modo di nuove categorie sociali.

La stessa tendenza può constatarsi esaminando i dati dell'attività concertistica relativa agli ultimi 15 anni, soprattutto per quanto riguarda il settore primario, indubbiamente il più probante ai fini di una valutazione generale dei risultati (all. F). Se è vero che dal 1951 al 1965 vi è stato soltanto un lieve aumento del numero delle manifestazioni, è estremamente lusinghiero il dato che si riferisce al numero dei biglietti venduti (314.845 nel 1951 e 600.523 nel 1965) che denota un netto e crescente risveglio del pubblico, che incomincia ad avvicinarsi con interesse a questo genere di manifestazioni, a differenza di quanto avveniva in un recente passato.

Mancano a tutto oggi i dati relativi al 1966, ma vari indizi fanno ritenere che il numero delle manifestazioni e l'affluenza del pubblico risulteranno superiori agli indici registrati nel 1965.

Tali confortanti risultati sono indubbiamente dovuti anche alla politica svolta dal Governo. Infatti se nel settore degli enti lirici la crisi organizzativa e finanziaria ha impedito di svolgere una più efficace azione di stimolo e di controllo al fine di ottenere risultati migliori specialmente per quanto riguarda il numero delle rappresentazioni, il livello artistico e la produttività degli spettacoli, per cui ci si è dovuti limitare ad una politica di emergenza, per quanto riguarda le altre attività musicali è stato, invece, possibile svolgere una azione efficace di promozione, secondo alcune direttive poste ora alla base del nuovo ordinamento.

Confrontando i dati relativi all'intervento dello Stato a sostegno delle attività musicali svolte negli ultimi due anni in Italia (all. H e G) si può notare che nel 1966 sono stati spesi circa 2 miliardi e 270 milioni contro i 2 miliardi e 30 milioni del 1965, con un incremento quindi di circa 240 milioni, buona parte dei quali destinati alle iniziative concertistiche.

Al riguardo giova tener presente che si è cercato di assicurare una equa distribuzione dell'intervento statale su tutto il territorio nazionale ed in particolare nelle zone musicalmente depresse. E se le somme erogate per l'Italia meridionale ed insulare si mantengono entro limiti modesti, ciò purtroppo è dovuto alla mancanza di iniziative che solo una diretta azione di stimolo da parte dello Stato potrà promuovere.

L'attività lirica minore, per sua natura più accessibile, ha avuto modo, invece, di svilupparsi maggiormente nelle zone meridionali ed insulari grazie anche all'intervento finanziario statale che nel 1966 è risultato più rilevante rispetto al 1965.

Se a tali attività si aggiungono poi i *festivals*, alcuni dei quali di indiscusso prestigio internazionale (Spoleto, Venezia, ecc.) e le altre manifestazioni musicali (concorsi, attività sperimentali, rassegne e balletto) non si può non riconoscere che negli ultimi due anni vi è stato dovunque un fervore di iniziative molto promettente che lo Stato non ha mancato, peraltro, di sostenere e di incoraggiare.

Una espressione evidente della validità del nostro teatro musicale è rappresentata, infine, dalle numerose e continue richieste che pervengono da tutte le parti del mondo, di *tournées* di nostri enti ed istituzioni e di complessi concertistici. L'intervento dello Stato si è mantenuto su cifre piuttosto rilevanti (circa 564 milioni negli ultimi due anni - all. I ed L), assecondando esclusivamente quelle iniziative di maggiore validità artistica progettate in quei paesi ove era più opportuna la presenza dell'arte musicale italiana.

Tale politica ha dato risultati estremamente lusinghieri. Lo confermano i trionfali successi che hanno coronato alcune *tournées* dei nostri enti e complessi, primo fra tutti quello della Scala a Mosca, successo questo senza precedenti (su una disponibilità di circa 70.000 posti richieste per oltre 1 milione!). Vanno anche ricordate le prestigiose affermazioni conseguite in questi ultimi anni dal S. Carlo ad Edimburgo, dall'Opera di Roma e dalla Fenice in Germania, dall'orchestra di S. Cecilia in Germania ed in Svizzera, dai Virtuosi di Roma in vari paesi del mondo.

#### INDIRIZZI DEL NUOVO ORDINAMENTO

Se i dati relativi agli ultimi due o tre anni sono sintomatici di una indubbia ripresa dell'attività lirica e musicale nonché di un risveglio dell'interesse del pubblico, si può affermare che tale ripresa sia ormai un fatto stabilizzato ed anzi suscettibile di ulteriori miglioramenti?

A tale interrogativo non si può dare una risposta positiva, in quanto va riconosciuto che le strutture degli organismi operanti nei due settori, in particolare quello degli enti lirici, nonché l'entità ed i metodi dell'intervento dello Stato risultano del tutto inadeguati e non corrispondenti più alla realtà di oggi che richiede, invece, l'inserimento delle varie attività culturali, e quindi di quelle musicali, nel più ampio contesto della produttività della spesa pubblica in armonia con la politica di programmazione.

Si tratta di un problema di fondo che deve essere risolto nella sua globalità con visione unitaria e con la collaborazione attiva dello Stato, degli enti locali e di tutti coloro che direttamente o indirettamente partecipano alla vita musicale italiana.

Con questa convinzione, dopo aver sentito tutte le categorie interessate, seguendo un sistema al quale si è rimasti sempre fedeli per ogni settore di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo, è stato predisposto il presente progetto di legge con il quale si spera di poter risolvere i problemi più gravi che finora hanno travagliato il teatro musicale.

Si sintetizzano qui di seguito i problemi in questione, indicando per ciascuno di essi l'indirizzo seguito.

1) Creazione di uno strumento legislativo rispondente agli interessi del mondo musicale italiano. Apprezzabile e decisivo, a tal riguardo, è stato l'apporto di competenza ed esperienza che le categorie interessate, congiuntamente e separatamente consultate più volte, hanno dato alla predisposizione dello schema, il quale può considerarsi il frutto naturale delle istanze delle categorie stesse nel più ampio contesto della salvaguardia degli interessi di carattere generale che stanno alla base dell'intervento statale. Tale indirizzo si è riflesso, ovviamente, nella composizione, la più ampia possibile, di quegli organi consultivi e deliberanti che affiancano l'Amministrazione nello svolgimento dei suoi compiti.

2) Valutazione del teatro lirico e delle attività musicali come fatto culturale di interesse nazionale con caratteristiche di pubblico servizio. Da ciò scaturisce, da un lato, la necessità dell'intervento finanziario dello Stato che, almeno in questa materia, non può essere certo considerato solo in termini di produttività; dall'altro, l'opportunità di avvalersi per quanto possibile di strutture pubbliche per il raggiungimento delle finalità che sono alla base dell'intervento statale.

3) Coordinamento di tutte le attività musicali sovvenzionate dallo Stato (lirica, concertistica, corale e di balletto) per garantire il loro armonico sviluppo secondo indi-

rizzi unitari e programmatici rispondenti alle molteplici e complesse esigenze della società. A tal fine, predominante si manifesta l'esigenza di allargare sempre più l'area delle iniziative musicali sovvenzionate, assicurando una equa ripartizione degli interventi statali su tutto il territorio nazionale, per promuovere l'acquisizione di nuove masse di spettatori.

4) Impostazione nuova dei rapporti tra le attività musicali sovvenzionate e quelle radiotelevisive. La coesistenza dei due generi di attività comporta inevitabilmente una ripartizione dei compiti e, quindi, la necessità di un coordinamento al fine di rendere operanti i vantaggi che le due attività possono reciprocamente arrecarsi. A tal fine potranno essere studiate nuove forme di collaborazione, anche in rapporto ad una migliore e più razionale utilizzazione del personale artistico, soprattutto per quanto riguarda i periodi di attività.

5) Qualificazione e produttività dell'intervento finanziario dello Stato nei due settori attraverso una opportuna selezione delle manifestazioni ed il più approfondito controllo dell'impiego del pubblico denaro.

6) Tutela ed incentivazione della produzione musicale italiana, senza pregiudizio, comunque, della libera circolazione della produzione musicale straniera. La ripresa del teatro lirico e delle attività musicali non potrà, infatti, verificarsi senza la presenza di un nuovo repertorio italiano che rispecchi i fermenti e le tendenze di oggi. Il repertorio di novità italiane perciò dovrà essere efficacemente sostenuto, non attraverso l'imposizione di obblighi e di percentuali rigide, bensì con adeguati incentivi economici, nel quadro di una opportuna selezione qualitativa.

7) Tutela del lavoro e degli interpreti italiani, nel rispetto degli obblighi internazionali comunitari. A tal fine si rende necessaria una opportuna revisione della legislazione in materia di collocamento che va estesa a tutto il personale artistico, comunque impiegato nelle manifestazioni, anche nell'intento di estirpare il deprecabile fenomeno del mediatorato. La nuova disciplina non deve pregiudicare, tuttavia, entro deter-

minati limiti, l'impiego degli interpreti stranieri e lo scambio di interi complessi artistici.

8) Preparazione di nuovi quadri artistici mediante l'istituzione di appositi centri di formazione professionale presso gli enti lirici e l'appoggio finanziario a tutte le altre iniziative che tendano allo stesso scopo (concorsi di esecuzione, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali). Non si può nascondere, infatti, che negli ultimi anni si è notata una preoccupante carenza di nuovi elementi di valore e ciò va ascritto senza dubbio alla inadeguata e incompleta preparazione dei giovani. Questo aspetto quindi non può essere trascurato, in quanto sarebbe inutile una qualsiasi politica di intervento a favore della attività lirica e concertistica, se venisse a mancare l'apporto di nuovi e qualificati elementi, che siano in grado di continuare degnamente la secolare tradizione italiana.

9) Promozione di iniziative tendenti ad una sempre maggiore diffusione della cultura musicale. Come è stato da ogni parte rilevato, una delle più gravi carenze della società italiana è quella di una insufficiente cultura musicale specie tra i giovani, a differenza di quanto avviene in altri paesi europei ed extra europei che pur non hanno le nostre tradizioni artistiche. Accanto alle iniziative prese recentemente nel campo scolastico, è opportuno prevedere un'azione collaterale del Ministero del turismo e dello spettacolo per favorire una più completa conoscenza e comprensione della storia della musica e del linguaggio musicale soprattutto tra i giovani ed i lavoratori. Per lo stesso fine dovrà essere prevista un'opportuna politica di prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti, per gli spettacoli realizzati con il concorso dello Stato.

10) Rigorosa selezione delle manifestazioni liriche e concertistiche sovvenzionate da effettuare all'estero, anche in attuazione di accordi culturali. E' questa una imprescindibile esigenza che risponde a due precise finalità: in primo luogo, perpetuare la tradizione artistica e culturale italiana e mantenere alto il prestigio del nostro Paese, obiettivi che non devono essere pregiudicati da

iniziative di modesto livello; in secondo luogo, avvalersi di tali iniziative per svolgere una efficace politica di richiamo turistico, tenendo presente che lo spettacolo ed il turismo sono attività complementari che si influenzano a vicenda in notevole misura.

11) Riordinamento delle strutture organiche e finanziarie degli enti autonomi e delle istituzioni assimilate. E' indubbia l'esigenza di un radicale riordinamento di tali organismi cui va riconosciuto il merito di aver costituito, negli ultimi decenni, l'intelaiatura di base della vita musicale italiana e di aver saputo mantenere vivi, pur in periodi difficili, i più alti valori della nostra tradizione musicale. E ciò dovrà essere attuato attraverso il soddisfacimento delle seguenti fondamentali condizioni: a) finanziamento adeguato gravante in misura diversa sullo Stato e sugli enti locali, intesi questi nella loro più larga accezione; b) predisposizione dei programmi di attività e dei preventivi finanziari in stretto rapporto alle entrate assicurate, con conseguente responsabilità degli organi deliberanti degli enti; c) efficiente controllo statale sull'andamento delle gestioni nel rispetto di una necessaria e piena autonomia artistica.

Occorre inoltre soffermarsi su due punti che rivestono particolare importanza e delicatezza nel contesto generale della legge: numero degli enti autonomi ed istituzioni assimilate; entità del finanziamento statale.

Circa il primo punto va subito precisato che il disegno di legge predisposto si è basato sul numero degli enti ed istituzioni attualmente riconosciuti. La pluralità di essi è, del resto, giustificata dalla ricchezza e dalla varietà della nostra tradizione musicale che si riallaccia anche a particolari esigenze storiche ed ambientali, oltre che dall'opportunità di svolgere una penetrante ed estesa opera di educazione per la quale il settore musicale è particolarmente indicato.

Si tratta di un numero necessariamente limitato di enti e di istituzioni che, però, non può essere aumentato, in quanto la creazione di nuovi organismi implicherebbe ulteriori oneri a carico dello Stato che, almeno in questo momento, non possono essere assunti. Ciò non significa, tuttavia, che il pro-



blema in futuro non possa essere riesaminato, in sede di attuazione dell'ordinamento regionale, soprattutto per quanto riguarda zone dell'Italia meridionale ed insulare (Puglie e Sicilia orientale), ove la tradizione lirica è vivamente sentita.

Per quanto concerne il finanziamento va riconosciuto che la somma di lire 12 miliardi all'anno rappresenta il massimo sforzo che può essere attualmente sopportato dal bilancio statale. E se è vero che tale intervento sarà in massima parte destinato al mantenimento delle masse stabili, è altrettanto vero che dovranno essere attuate le più rigide economie di gestione, eliminando ogni spesa non strettamente indispensabile, ad evitare che in breve arco di tempo le spese relative al personale vengano ad assorbire tutte le risorse finanziarie degli enti con conseguente paralisi, o quanto meno notevole riduzione, dell'attività istituzionale.

Altro potrebbe essere il discorso se a tale sforzo finanziario dello Stato indubbiamente di entità rilevante in questo momento, fosse possibile aggiungere un più concreto ed intenso apporto degli enti locali e degli organismi rappresentativi delle città e zone interessate. Ma è incontestabile che l'apporto finanziario dei comuni e delle province, che costituisce la voce principale di tali contribuzioni, non può oggi superare determinati limiti per le condizioni, a tutti ben note, in cui versa la finanza locale.

#### ILLUSTRAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE

Il disegno di legge è articolato in quattro titoli e disposizioni transitorie e finanziarie.

Il *titolo primo* tratta delle « disposizioni generali ». Viene affermato, innanzi tutto, che lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale e che, per la tutela e lo sviluppo di tale attività, lo Stato interviene con idonee provvidenze (*art. 1*).

Segue l'indicazione dei mezzi finanziari destinati dallo Stato a tali attività (*art. 2*).

Per gli enti autonomi lirici essi sono determinati in 12 miliardi all'anno cui va aggiunto un apporto complessivo locale pari almeno al 20% dell'intervento statale (*art. 21*). A sostegno delle attività musicali (lirica, concertistica, corale, balletti, festivals ed iniziative di sviluppo) è previsto, invece, l'impiego dei fondi attualmente destinati alle medesime attività (RAI 6,17% e 2%; diritti erariali 6%) sia pure con una diversa ripartizione delle aliquote tra il settore della musica e quello del teatro drammatico.

L'*art. 3* prevede la costituzione della Commissione centrale per la musica, massimo organo consultivo che affianca l'Amministrazione nella politica di intervento nel settore musicale. Essa, infatti, è chiamata ad esaminare tutti i problemi di carattere generale che riguardano il settore e ad esprimere il proprio parere nello svolgimento della funzione di intervento e di vigilanza dell'Amministrazione nel settore degli enti e delle istituzioni assimilate (approvazione dei bilanci preventivi, dei programmi annuali di attività e del bilancio consuntivo, ripartizione del contributo statale), nonché, di volta in volta, nella concessione delle sovvenzioni e dei contributi destinati alle manifestazioni musicali in Italia ed all'estero, ai festivals ed alle iniziative di sviluppo.

La larga composizione della Commissione è giustificata dall'opportunità che tutte le categorie interessate alla vita musicale siano democraticamente rappresentate. Vi fanno parte, perciò, i rappresentanti delle Amministrazioni centrali e della RAI-TV, che potranno direttamente dare la propria collaborazione, anche sotto l'aspetto amministrativo, per la soluzione di quei problemi che dovessero presentarsi in relazione ad un armonico sviluppo di una politica generale nel campo della musica, gli esponenti più qualificati dei settori operativi (sovrintendenti, industriali e lavoratori dello spettacolo, rappresentanti di organismi concertistici, musicisti, artisti ed esecutori, critici musicali ed esperti) i quali — per essere in diverso modo e misura i protagonisti della vita musicale — sono i più idonei ad affiancare l'Amministrazione, col loro apporto di esperienza e di

competenza, nell'impostare ed attuare una politica di intervento efficiente e produttiva.

L'organo, che nella configurazione proposta è stato richiesto espressamente dalle categorie interessate, sembra il più adeguatamente rappresentativo tenendo conto che una sua più larga composizione avrebbe creato un organismo numericamente troppo esteso che sul piano pratico poi avrebbe incontrato inevitabili difficoltà di funzionamento.

E' evidente l'opportunità di assicurare un coordinamento, sia pure graduale, delle attività lirica e concertistica con quelle radiofonica e televisiva, allo scopo di pervenire, nel superiore interesse dello Stato e degli stessi settori, ad effettivi futuri accordi in materia di programmi, utilizzazione di artisti, ecc. Tuttavia, in attesa che il problema venga risolto in maniera soddisfacente col riordinamento legislativo dell'Ente radiofonico e televisivo, si è affidato allo stesso Comitato permanente di ministri, previsto dalla legge sulla cinematografia 4 novembre 1965, n. 1213, il compito di determinare le direttive di carattere generale della politica di coordinamento tra le predette attività (art. 4).

Il titolo secondo riguarda la disciplina degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate. All'art. 5 sono sintetizzate le finalità di interesse superiore che tali organismi debbono perseguire e viene precisato che gli enti e le istituzioni hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Segue l'elencazione degli enti e delle istituzioni che riproduce l'attuale situazione di fatto (art. 6).

L'art. 7 pone in evidenza la particolare posizione di *primus inter pares* che va riconosciuta al teatro alla Scala di Milano, primo ente autonomo giuridicamente riconosciuto, che ha assunto una posizione di particolare prestigio internazionale.

L'art. 8 risponde ad una esigenza vivamente sentita, quella cioè di creare presso gli enti lirici appositi centri di formazione professionale per la preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico e della danza.

Si ritiene che con la nuova disciplina proposta ai giovani potrà essere finalmente offerta la possibilità di prepararsi e perfezionarsi scrupolosamente avvalendosi di quella efficiente organizzazione che solo l'ente lirico, per la sua struttura, può offrire. E' necessario, tuttavia, che questi organismi sorgano gradualmente, laddove vi siano delle effettive esigenze tenendo anche presenti le obiettive possibilità di ciascun ente. Per favorire questa politica è prevista la concessione di borse di studio da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo agli elementi più meritevoli di essere sostenuti.

Gli artt. da 9 a 14 riguardano gli organi degli enti lirici e delle istituzioni: presidente, vicepresidente, sovrintendente, consiglio di amministrazione e collegio dei revisori.

Presidente dell'ente è il sindaco del Comune in cui esso ha sede, mentre la gestione autonoma dei concerti dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, che svolge anche funzioni di sovrintendente, e l'istituzione lirica e concertistica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari dal presidente del locale conservatorio di musica. E' stata anche prevista la carica di vice presidente, nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti e ciò per assicurare il più regolare svolgimento della normale attività dell'ente. Al vice presidente sono attribuite funzioni vicarie nonché compiti specifici per delega del presidente (art. 10).

Si precisa quindi che il sovrintendente dell'ente è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, su proposta del consiglio di amministrazione e, per il Teatro alla Scala, su proposta del consiglio comunale di Milano. La durata in carica del sovrintendente è di tre anni; gli è affidata la direzione dell'attività dell'ente, predispone i bilanci preventivi e consuntivi e, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività (art. 11).

Il consiglio di amministrazione è un organo a base largamente rappresentativa, comprendente, oltre al sovrintendente, rappresentanti del comune, della provincia, dell'ente provinciale per il turismo, dell'azienda di soggiorno e turismo, degli industriali, dei la-

voratori dello spettacolo e dei musicisti, nonché il direttore del locale conservatorio di musica. E' prevista anche la partecipazione del direttore artistico alle riunioni del consiglio (*art. 12*).

La maggiore rappresentanza del comune in seno al consiglio di amministrazione (tre componenti e quattro per i comuni con più di un milione di abitanti) è giustificata dalla necessità di assicurare una adeguata partecipazione del comune stesso alla vita dell'ente. Non bisogna, infatti, dimenticare che pur non avendo gli enti funzione strettamente territoriale, sono storicamente e di fatto legati al nome ed alla tradizione della città che li ospita.

Al consiglio di amministrazione è demandato il compito di fissare le direttive generali, di approvare i programmi di attività, i bilanci, lo statuto, il regolamento giuridico ed economico del personale e deliberare in materia di acquisti, alienazioni e locazioni (*art. 13*).

Il Collegio dei revisori è costituito da quattro componenti designati dai Ministri per il turismo e lo spettacolo e per il tesoro, dalla prefettura e dalla locale amministrazione comunale (*art. 14*).

Determinate poi con l'*art. 15* le entrate dell'ente (contributi dello Stato, della regione e degli enti locali, enti, associazioni e privati, proventi patrimoniali e di gestione), particolareggiate disposizioni sono dedicate all'esercizio finanziario, all'approvazione dei programmi dell'attività annuale e dei bilanci di previsione e consuntivi, con l'indicazione di precisi termini entro i quali debbono essere deliberati e trasmessi per l'approvazione al Ministero (*art. 16*).

In detta approvazione si concreta il potere di vigilanza dell'Amministrazione la quale, quindi, ha la possibilità di svolgere un effettivo controllo sulla stretta osservanza delle prescrizioni fissate dalla legge circa gli impegni di spesa, i programmi di attività, il numero complessivo di spettacoli e rappresentazioni, il repertorio e l'impiego del personale artistico. Da notare che è stata anche prevista la responsabilità personale e solidale dei componenti il consiglio di amministrazione per gli impegni di spesa as-

sunti prima dell'approvazione del bilancio preventivo o che eccedano le previsioni e le disponibilità del bilancio approvato e ciò per garantire, in ogni caso, la rispondenza della spesa all'entrata.

E' un'esigenza, quest'ultima, che deve essere assolutamente garantita in quanto, una volta dato al settore un nuovo ordinamento e fonti certe di entrata, le gestioni debbono essere improntate a rigidi e responsabili criteri di amministrazione, tenendo sempre presente lo sforzo non certo lieve che lo Stato annualmente sopporta per mantenere in vita questi importanti organismi.

L'*art. 17* contiene prescrizioni in materia di repertorio e di impiego di artisti. I programmi devono prevedere in misura prevalente opere o composizioni di autore italiano di ogni tempo e l'impiego di artisti ed esecutori italiani, salva una aliquota di artisti stranieri comunque non superiore a un terzo dell'organico delle compagnie di canto, e salva, altresì, l'attuazione delle norme della Comunità Economica Europea in materia di utilizzazione di personale artistico. Sono prescrizioni, queste, indispensabili per garantire la produzione lirica italiana e il lavoro dei nostri artisti, senza trascurare nel contempo la necessaria apertura verso le correnti culturali ed artistiche straniere e la libera circolazione degli interpreti, tenendo conto che l'arte è un patrimonio universale.

Tuttavia, agli enti, nel quadro di tali prescrizioni, è stata assicurata la più ampia autonomia artistica, potendo essi realizzare i programmi di attività approvati nella forma ritenuta più opportuna, fermo restando in ogni caso il rispetto del numero complessivo degli spettacoli e delle rappresentazioni da allestire. L'Amministrazione, da parte sua, ha sempre la possibilità di accertare la osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella legge in sede di approvazione del bilancio consuntivo, e di procedere, eventualmente, alla decurtazione del contributo statale, inizialmente assegnato operando sulla parte non ancora liquidata (*art. 20*, quinto comma).

Tenendo presenti le possibilità economiche delle categorie meno abbienti e degli spettatori più giovani — verso i quali è giu-

sto che vada lo spettacolo lirico e concertistico, anche per attirare un pubblico sempre più vasto — si è prescritto che gli enti e le istituzioni debbono presentare un terzo delle rappresentazioni a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate (*art. 18*).

Apposite disposizioni sono state dedicate ad un problema da tempo sentito, quello cioè di un opportuno coordinamento della attività svolta dagli enti e dalle istituzioni al fine di realizzare ogni possibile economia nelle spese di gestione; è stato perciò previsto (*art. 19*) un comitato, col compito di coordinare i programmi anche ai fini del collocamento del personale artistico e di rendere possibile lo scambio di materiale scenico e di spettacoli.

Per quanto riguarda la ripartizione del contributo statale si è tenuta presente (*articolo 20*), come criterio primario, la spesa media sostenuta da ciascun ente o istituzione nel triennio precedente l'entrata in vigore della legge per il mantenimento dei complessi stabili, con particolare riguardo alle esigenze dei quattro enti che per primi hanno avuto masse stabili ricevendone indiretto ma espresso riconoscimento dal regio decreto-legge 30 maggio 1946, numero 538 (Scala di Milano, Opera di Roma, Comunale di Firenze, Istituzione dei Concerti di S. Cecilia), oltre al S. Carlo di Napoli che solo le vicende belliche di quell'epoca sottrassero a tale riconoscimento. Accanto al criterio primario, tuttavia, vengono considerati anche altri elementi e cioè la produzione artistica realizzata, la frequenza media del pubblico e l'onere per il funzionamento dei centri di formazione professionale, elementi questi ultimi che in prospettiva di tempo, potranno essere indicativi dello sviluppo assunto dall'ente e, in conseguenza, giustificare una ripartizione diversa da quella precedentemente effettuata.

La concessione del contributo statale è subordinata alla dimostrazione della disponibilità, per ciascun esercizio finanziario, di contributi locali per un importo complessivo non inferiore al 20% del contributo statale (*art. 21*). Ciò non significa che tale contribuzione debba essere assicurata esclusivamente dagli enti locali (le provincie e i comuni pos-

sono infatti concorrere fino alla metà di tale quota) in quanto è evidente che dovranno dare il loro apporto finanziario, come è giusto, anche altri organismi locali che sono direttamente o indirettamente interessati a mantenere alto il prestigio conferito alla città dall'ente lirico o dall'istituzione concertistica.

Non è stato trascurato un altro aspetto delicato della vita musicale e cioè la diffusione e la valorizzazione del nuovo repertorio lirico e concertistico italiano. Infatti, con l'*articolo 22*, è stata prevista la possibilità di accordare contributi straordinari per l'allestimento di opere nuovissime o di prima esecuzione locale; tale forma di incentivazione potrà dare un adeguato impulso alla nuova produzione, come è nei voti ripetutamente formulati dagli autori e dai musicisti.

Altre disposizioni prevedono l'adeguamento degli statuti degli enti e delle istituzioni alle nuove norme di legge e la redazione dei regolamenti organici del personale. Per quanto riguarda il trattamento economico dei dipendenti si rinvia ai contratti di lavoro tra gli enti o istituzioni e le categorie interessate (*art. 23*).

Alla regolamentazione degli enti lirici ed istituzioni assimilate fa seguito il *titolo terzo* che contiene le norme sull'intervento dello Stato a sostegno delle altre attività musicali svolte in Italia ed all'estero e riordina la materia in modo più rispondente alle attuali esigenze di ordine culturale, artistico, turistico e sociale.

L'attività lirica non svolta dagli enti lirici, è affidata agli enti locali, ad enti ed aziende turistiche nonché ad istituzioni musicali non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata i quali debbono assumere la diretta responsabilità della gestione delle manifestazioni (*art. 25*). Questo sistema offre le maggiori garanzie per la possibilità di effettuare *in loco*, anche attraverso gli organi tutori, un approfondito controllo in modo da assicurare che le iniziative, da un punto di vista qualitativo ed organizzativo rispondano effettivamente alle finalità che giustificano l'intervento statale. Poiché tuttavia la realizzazione degli spettacoli non può in pratica non essere affidata ad operatori

(imprese e cooperative liriche), è stato previsto che gli assegnatari delle sovvenzioni, fatta eccezione per i teatri di tradizione, debbano avvalersi delle imprese, costituite anche in forma di società cooperativa, iscritte in apposito elenco di qualificazione professionale.

In tal modo questa categoria di operatori avrà la possibilità di inserirsi nella produzione degli spettacoli con l'apporto della propria competenza e capacità organizzativa ed anzi, dalla disciplina ipotizzata, non potrà non ricevere un diretto vantaggio attraverso la prevista qualificazione. Gli articoli da 39 a 42 dettano appunto le norme per ottenere una rigorosa ed obiettiva valutazione dei requisiti professionali e morali degli interessati da parte di una speciale commissione, presieduta da un alto magistrato e composta da rappresentanti di categorie ed esperti, valutazione, questa, che costituisce il presupposto per l'iscrizione nel suddetto elenco.

Allo scopo, di sostenere le tradizioni artistico-musicali, particolarmente vive in alcune località, sono previste speciali provvidenze per le stagioni liriche organizzate annualmente dai cosiddetti « teatri di tradizione » che hanno acquisito nel tempo non poche benemeritenze per la presentazione di spettacoli di alta qualità e di vasta risonanza (articolo 26). Tale qualifica, per ora limitata nel numero, potrà in avvenire essere estesa anche ad altri teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali.

Non si è trascurato di prevedere, come per gli enti lirici, speciali incentivi per stimolare sempre più la messa in scena di opere nuovissime o di prima esecuzione locale e la riesumazione di lavori non rappresentati da almeno un trentennio (art. 29). È sembrato giusto, infine, assicurare per questo genere di attività il massimo impiego degli artisti italiani (art. 27) e prescrivere una aliquota di rappresentazioni a prezzi ridotti (art. 28).

Anche il settore dell'attività concertistica corale e di balletto è stato disciplinato con norme più organiche allo scopo di incentivare sempre più questo settore di attività che costituisce il mezzo più penetrante per una

diffusione capillare della cultura musicale (art. 30). È previsto che siano tenute in particolare considerazione quelle società ed istituzioni concertistiche che svolgono attività stagionale a carattere continuativo ed eventualmente con propri complessi.

Altre innovazioni riguardano le manifestazioni liriche e concertistiche, corali e di balletto italiane all'estero (artt. 31 e 32) che potranno essere realizzate previa rigorosa selezione da enti che diano serie garanzie sul piano organizzativo e in località e paesi nei quali si ravvisi utile e necessaria la presenza artistica e culturale del nostro Paese.

Nella nuova disciplina hanno anche particolare rilievo i festivals musicali, le attività sperimentali, i concorsi di composizione ed esecuzione, i corsi di avviamento e perfezionamento professionale e le stagioni liriche sperimentali (artt. 34 e 35). Sono iniziative, queste, che oltre a contribuire efficacemente alla diffusione della cultura musicale, svolgono anche nel campo della formazione professionale una funzione collaterale, ma non meno importante a quella dei centri istituiti presso gli enti autonomi lirici.

Sono infine previsti: il sovvenzionamento di speciali iniziative, intese alla maggiore diffusione della cultura musicale, il mantenimento delle facilitazioni di viaggio per complessi, singoli artisti e materiale scenico (art. 37), nonchè l'istituzione di una sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca Nazionale del Lavoro (art. 38), cui è affidato il compito di effettuare operazioni di anticipazione sulle sovvenzioni e sui contributi straordinari assegnati dallo Stato per le manifestazioni liriche e concertistiche in Italia ed all'estero.

Nel titolo quarto del disegno di legge è stata prevista una diversa ed organica disciplina del collocamento di tutto il personale artistico comunque impiegato nelle stagioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.

La materia, infatti, ha dato luogo negli ultimi tempi a non pochi inconvenienti, anche in relazione all'applicabilità o meno della legge 29 aprile 1949, n. 264, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, alla categoria degli artisti dei ruoli primari e comprimari, con

particolare riferimento anche all'attività di mediazione svolta dalle agenzie. La disciplina che si propone (*artt. 44, 45 e 46*) estende a tutto il personale artistico, senza alcuna distinzione, l'obbligo dell'iscrizione in apposite liste che sono tenute dall'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, ed in particolare da un servizio scritture cui è affidato anche il compito di rilasciare i nulla osta di avviamento al lavoro e di procedere al reperimento del personale al fine di agevolare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro. E' vietata esplicitamente ogni forma di mediazione anche se gratuita, e sono previste, per l'inosservanza delle suddette norme, sanzioni di carattere penale a carico del mediatore e del datore di lavoro.

Per quanto riguarda, in particolare, le manifestazioni sovvenzionate, l'inosservanza delle norme in questione può comportare, per gli enti lirici e le istituzioni assimilate, la decadenza dei sovrintendenti oltre l'eventuale decurtazione del contributo, e per le altre stagioni liriche e concertistiche sovven-

zionate la revoca del provvedimento di concessione di sovvenzione o di contributo.

Seguono alcune disposizioni transitorie e finanziarie relative alle norme di attuazione (*art. 47*), alla cessazione degli attuali organi degli enti (*art. 48*), all'eliminazione dei disavanzi esistenti al 31 dicembre 1966 (*art. 49*), alla copertura dell'onere finanziario (*art. 50*) e all'abrogazione delle disposizioni di legge contrarie o incompatibili con quelle contenute nel presente provvedimento (*art. 51*).

\* \* \*

Si confida che l'illustrazione che precede sia sufficiente a lumeggiare la complessità e la particolare delicatezza del settore in esame. Le soluzioni proposte non risolvono certo tutti i problemi della materia, ma si ritiene che esse siano adeguate ad avviare una politica di intervento su basi strutturali più solide e funzionali, soprattutto, più rispondenti alle diverse esigenze culturali della collettività nazionale.

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

## SPESE ENTI LIRICI

ENT I	1957-58	1965
Milano .....	1.954.946.738	4.145.629.238 (stag. 64-65)
Roma .....	1.287.753.996	3.683.291.798
Firenze .....	725.659.787	1.885.204.525
S. Cecilia .....	395.553.516	1.220.908.502
Napoli .....	913.249.550	1.914.569.696
Palermo .....	484.559.472	1.733.455.578
Venezia .....	344.069.731	1.284.750.864 (stag. 64-65)
Trieste .....	345.399.165	749.012.460
Bologna .....	242.235.797	916.822.975
Genova .....	184.784.125	501.376.717
Torino .....	102.414.755	457.134.608
Verona .....	358.184.580	847.032.948
Cagliari .....	72.957.371	131.540.050
Totale.....	7.411.768.623	19.470.729.959

ALLEGATO B

## COSTO MASSE

ENT I	1949-50	1956-57	1965
Milano .....	605.928.000	944.084.345	2.370.340.070 (stag. 64-65)
Roma .....	440.336.000	772.959.504	1.819.509.048
S. Cecilia .....	176.820.000	293.913.813	905.251.936
Napoli .....	256.387.000	504.375.543	1.307.707.299
Firenze .....	256.421.000	463.693.112	1.275.568.625
Palermo .....	87.809.000	226.122.086	1.057.262.970
Venezia .....	102.227.000	230.258.398	783.262.660 (stag. 64-65)
Genova .....	55.031.000	101.750.011	339.328.615
Bologna .....	68.018.000	111.082.666	526.395.236
Torino .....	40.260.000	48.958.616	211.000.000
Cagliari .....	29.042.000	33.045.316	63.724.545
Verona .....	60.152.000	145.075.851	574.035.520
Trieste .....	—	159.069.846	295.972.565
Totali.....	2.178.441.000	4.034.389.107	11.529.323.089

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C

## ENTRATE ENTI LIRICI

	1 9 5 7 - 5 8				1 9 6 5			
	Contributi dello Stato	Contributi locali	Incessi	Totali	Contributi dello Stato	Contributi locali	Incessi	Totali
Milano — Scala .....	593.000.000	102.550.000	689.616.041	1.385.116.041	1.869.341.925 (stag. 64-65)	157.500.000	1.348.340.740	3.375.181.765
Roma — Opera .....	579.400.000	33.800.000	313.602.869	926.802.869	1.604.920.410	127.400.000	306.962.426	2.039.282.836
Firenze — Comunale .....	379.000.000	99.500.000	34.386.316	512.886.316	1.119.424.740	261.000.000	187.058.880	1.567.483.620
Roma — S. Cecilia .....	246.400.000	25.533.000	51.823.557	323.756.557	783.606.405	24.400.000	83.231.303	891.237.708
Napoli — S. Carlo .....	365.000.000	59.170.945	115.668.427	539.839.372	1.122.741.500	139.690.000	181.584.104	1.444.015.604
Palermo — Massimo .....	122.295.000	181.211.375	67.862.351	371.368.726	737.829.185	603.309.100	117.022.656	1.458.169.941
Venezia — Fenice .....	112.240.000	73.192.000	43.371.981	228.803.981	544.434.965 (stag. 64-65)	246.000.000	107.339.654	897.774.619
Bologna — Comunale .....	93.075.000	51.500.000	36.144.103	180.719.103	279.077.600	110.050.000	103.638.268	492.765.868
Genova — Opera .....	87.600.000	26.950.000	27.975.364	142.525.364	215.130.745	103.800.000	78.622.120	397.552.865
Torino — Regio .....	68.440.000	18.100.000	12.983.113	99.523.113	209.660.300	50.150.000	50.446.725	310.257.560
Cagliari — Ist. Concer. ....	36.500.000	12.500.000	6.515.152	55.515.152	94.904.205	17.692.000	9.025.156	121.621.361
Verona — Arena .....	54.800.000	14.500.000	138.531.291	207.831.291	354.292.645	32.500.000	299.934.315	686.726.960
Trieste — Verdi .....	109.600.000	107.000.000	58.403.271	274.903.271	312.330.410	162.100.000	176.580.344	651.010.754
<b>Totali .....</b>	<b>2.847.250.000</b>	<b>805.457.320</b>	<b>1.596.883.836</b>	<b>5.249.591.156</b>	<b>9.247.694.135</b>	<b>2.035.591.100</b>	<b>3.049.786.691</b>	<b>14.333.071.926</b>



ALLEGATO D

## DISAVANZO DEGLI ENTI AL 31 DICEMBRE 1965

## E N T I

Milano .....	3.110.644.026 (al 30/6/1965)
Roma .....	3.940.643.316
Firenze .....	1.757.584.250
S. Cecilia .....	497.813.913
Napoli .....	1.786.379.139
Palermo.....	1.246.132.232
Venezia .....	2.576.642.041
Trieste .....	435.788.161
Bologna.....	707.766.286
Genova .....	232.916.614
Torino.....	11.384.597
Verona .....	694.059.072
Cagliari .....	32.036.325
	-----
Totali.....	17.029.780.972
	=====

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO E

**TEATRO (PRIMARIO E NON PRIMARIO) — NUMERO DELLE RAPPRESENTAZIONI, NUMERO DEI BIGLIETTI VENDUTI, SPESA DEL PUBBLICO E PREZZI MEDI PER IL TEATRO PRIMARIO E NON PRIMARIO (\*), PER LE SINGOLE ATTIVITÀ, NEGLI ANNI 1951-1965**

ANNI	Primario				Non primario				Totale teatro			
	rappre- senta- zioni (n.)	biglietti (n.)	spesa del pubblico (migl. di lire)	prezzi medi (lire)	rappre- senta- zioni (n.)	biglietti (n.)	spesa del pubblico (migl. di lire)	prezzi medi (lire)	rappre- senta- zioni (n.)	biglietti (n.)	spesa del pubblico (migl. di lire)	prezzi medi (lire)
1951.....	1.496	1.829.289	1.452.660	794	558	325.407	164.128	504	2.054	2.154.696	1.616.788	750
1952.....	1.601	2.086.923	1.781.147	853	649	370.944	214.880	579	2.250	2.457.867	1.996.027	812
1953.....	1.475	2.100.810	1.908.231	908	501	301.877	182.108	603	1.976	2.402.687	2.090.339	870
1954.....	1.224	1.959.868	2.096.791	1.070	842	456.369	256.705	562	2.066	2.416.237	2.353.496	974
1955.....	1.113	1.665.036	1.996.425	1.199	871	432.894	282.295	652	1.984	2.097.930	2.278.718	1.086
1956.....	990	1.554.511	2.059.046	1.333	801	383.858	257.989	672	1.791	1.928.369	2.317.035	1.202
1957.....	886	1.281.406	1.822.776	1.422	975	381.834	247.491	648	1.861	1.663.240	2.070.267	1.245
1958.....	861	1.284.543	1.936.311	1.507	1.045	372.186	260.943	701	1.906	1.656.729	2.197.245	1.326
1959.....	771	1.083.919	1.765.312	1.629	909	294.955	231.958	786	1.680	1.378.874	1.997.270	1.448
1960.....	817	1.126.391	1.926.931	1.711	732	248.274	190.179	766	1.549	1.374.665	2.117.110	1.540
1961.....	906	1.166.095	2.058.170	1.765	661	235.934	205.965	873	1.567	1.402.029	2.264.135	1.615
1962.....	844	1.149.074	2.113.242	1.839	568	197.869	174.942	884	1.412	1.346.943	2.288.184	1.699
1963.....	878	1.225.599	2.331.884	1.903	460	174.318	163.682	939	1.338	1.399.917	2.495.566	1.783
1964.....	926	1.202.270	2.577.161	2.144	488	141.081	136.804	970	1.414	1.343.351	2.713.965	2.020
1965.....	991	1.298.352	2.641.212	2.034	496	147.268	144.803	983	1.487	1.445.620	2.786.015	1.927

## Lirica — balletti

Sono considerate primarie le rappresentazioni organizzate dagli Enti lirici, dai teatri dei capoluoghi e delle località di soggiorno e turismo, nonché, in genere, quelle allestite con la partecipazione di almeno un artista di rinomanza internazionale.

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO F

TEATRO (PRIMARIO E NON PRIMARIO) — NUMERO DELLE RAPPRESENTAZIONI, NUMERO DEI BIGLIETTI VENDUTI, SPESA DEL PUBBLICO E PREZZI MEDI PER IL TEATRO PRIMARIO E NON PRIMARIO (\*), PER LE SINGOLE ATTIVITÀ, NEGLI ANNI 1951-1965

ANNI	Primario				Non primario				Totale teatro			
	rappre- senta- zioni (n.)	biglietti (n.)	spesa del pubblico (migl. di lire)	prezzi medi (lire)	rappre- senta- zioni (n.)	biglietti (n.)	spesa del pubblico (migl. di lire)	prezzi medi (lire)	rappre- senta- zioni (n.)	biglietti (n.)	spesa del pubblico (migl. di lire)	prezzi medi (lire)
1951.....	523	314.845	139.978	445	4.140	1.139.108	288.053	253	4.663	1.453.953	428.031	294
1952.....	608	419.365	282.388	673	3.856	928.313	245.864	265	4.473	1.347.678	528.252	392
1953.....	545	361.010	214.348	594	3.671	936.177	287.055	307	4.216	1.297.187	501.403	387
1954.....	668	596.499	423.998	711	3.712	839.219	252.479	301	4.380	1.435.718	676.477	471
1955.....	435	442.329	357.436	808	3.755	1.037.360	354.342	342	4.190	1.479.689	711.778	481
1956.....	453	476.235	384.944	808	3.556	945.910	329.131	348	4.009	1.422.145	714.075	502
1957.....	402	375.137	329.886	879	3.155	874.863	309.185	353	3.557	1.250.000	639.071	511
1958.....	401	380.992	356.840	937	2.773	765.076	265.051	346	3.174	1.146.068	621.891	543
1959.....	422	363.987	334.536	919	2.509	769.570	294.274	382	2.931	1.133.557	628.810	555
1960.....	487	407.052	334.780	822	2.188	663.738	240.302	362	2.675	1.070.790	575.082	537
1961.....	404	327.710	294.003	900	2.209	703.143	270.764	385	2.613	1.029.853	564.767	548
1962.....	413	408.207	347.260	851	2.315	782.648	283.495	362	2.728	1.190.855	630.755	530
1963.....	483	449.649	455.940	1.014	2.338	692.395	321.094	464	2.821	1.142.044	777.034	680
1964.....	493	682.486	430.897	631	2.415	811.340	372.304	459	2.908	1.493.826	803.201	538
1965.....	542	600.523	609.641	1.015	2.573	793.706	364.111	459	3.115	1.394.229	973.752	698

## Concerti

Sono considerate primarie le rappresentazioni organizzate dagli Enti lirici, dai teatri dei capoluoghi e delle località di soggiorno e turismo, nonché, in genere, quelle allestite con la partecipazione di almeno un artista di rinomanza internazionale.

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO G

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1966

## INTERVENTO DELLO STATO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ MUSICALI

REGIONI	Enti lirici	Attività lirica minore	Attività concertistiche ordinarie	Festivals	Attività sperimentali, concorsi e rassegne	Attività di balletto, straordinarie e varie	Totali
	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
Liguria.....	363.086.485	21.000.000	24.250.000	10.000.000	2.160.000	—	420.496.485
Piemonte.....	390.557.165	40.500.000	24.800.000	—	—	6.500.000	462.357.165
Val d'Aosta.....	—	4.500.000	—	3.000.000	—	—	7.500.000
Lombardia.....	2.807.316.575	91.500.000	121.800.000	12.000.000	54.000.000	6.000.000	3.092.616.575
Trentino-Alto Adige.....	—	6.000.000	34.000.000	—	4.000.000	—	44.000.000
Veneto.....	1.661.424.985	80.500.000	20.750.000	45.000.000	5.800.000	—	1.813.474.985
Friuli-Venezia Giulia.....	413.905.350	19.000.000	9.773.000	—	4.000.000	—	446.678.350
Emilia-Romagna.....	426.237.360	175.500.000	36.500.000	1.500.000	2.500.000	—	642.237.360
Toscana.....	1.488.958.005	97.500.000	78.900.000	16.000.000	62.000.000	—	1.743.358.005
Marche.....	—	55.000.000	12.300.000	—	17.800.000	—	85.100.000
Umbria.....	—	20.500.000	26.000.000	100.000.000	56.000.000	—	202.500.000
Lazio.....	3.613.007.365	66.500.000	116.700.000	—	49.000.000	89.500.000	3.934.707.365
Abruzzi e Molise.....	—	32.500.000	22.233.500	—	—	—	53.733.500
Campania.....	2.154.615.965	15.500.000	51.900.000	—	4.000.000	4.750.000	2.230.765.965
Puglie.....	—	76.000.000	47.050.000	14.000.000	—	—	137.050.000
Basilicata.....	—	7.500.000	2.700.000	—	—	—	10.200.000
Calabria.....	—	16.500.000	5.000.000	—	—	5.000.000	26.500.000
Sicilia.....	1.419.056.110	126.000.000	70.450.000	—	—	—	1.615.506.110
Sardegna.....	138.103.125	30.000.000	8.250.000	—	—	—	176.353.125
Totali.....	14.876.268.490 <sup>(1)</sup>	982.000.000	713.356.500	201.500.000	261.260.000	111.750.000	17.146.134.990

(1) Il totale è comprensivo dei due mutui autorizzati dallo Stato con leggi 13 dicembre 1965, n. 1370, e 24 ottobre 1966, n. 921, formalmente assegnati agli Enti nel 1966. Da tener presente, tuttavia, che la metà del mutuo di 5 miliardi di cui alla legge n. 1370 è da intendere effettivamente destinata all'attività del secondo semestre 1965.

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO H

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1965

## INTERVENTO DELLO STATO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ MUSICALI

REGIONI	Enti lirici	Attività lirica minore	Attività concertistiche ordinarie	Festivals	Attività sperimentali, concorsi e rassegne	Attività di balletto, straordinarie e varie	Totali
	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
Liguria .....	215.130.745	40.000.000	18.800.000	—	2.160.000	—	276.090.745
Piemonte .....	213.913.270	54.000.000	20.850.000	—	—	6.000.000	294.763.270
Val d'Aosta .....	—	4.500.000	—	—	—	—	4.500.000
Lombardia .....	1.605.740.720	20.500.000	115.900.000	—	52.000.000	2.500.000	1.796.640.720
Trentino-Alto Adige .....	—	8.500.000	39.950.000	—	3.000.000	—	51.450.000
Veneto .....	826.313.355	69.500.000	20.550.000	40.000.000	12.500.000	—	968.863.355
Friuli-Venezia Giulia .....	251.723.600	18.000.000	7.700.000	—	—	—	277.423.600
Emilia-Romagna .....	245.885.230	162.500.000	27.950.000	1.500.000	—	—	437.835.230
Toscana .....	895.809.725	85.500.000	65.790.000	15.000.000	61.000.000	—	1.123.099.725
Marche .....	—	63.000.000	9.840.000	—	17.000.000	500.000	90.340.000
Umbria .....	—	22.000.000	26.700.000	85.000.000	44.200.000	—	177.900.000
Lazio .....	2.108.819.060	72.000.000	88.050.000	—	39.000.000	80.000.000	2.387.869.060
Abruzzi e Molise .....	—	31.500.000	13.093.500	—	—	1.000.000	45.593.500
Campania .....	1.171.451.430	27.000.000	44.300.000	—	5.000.000	3.000.000	1.250.751.430
Puglie .....	—	47.500.000	48.850.000	14.000.000	—	—	110.350.000
Basilicata .....	—	—	—	—	—	2.700.000	2.700.000
Calabria .....	—	42.000.000	3.350.000	—	—	—	45.350.000
Sicilia .....	691.679.435	110.000.000	74.150.000	—	—	—	875.829.435
Sardegna .....	84.103.015	26.000.000	13.000.000	—	—	—	123.103.015
<b>Totali .....</b>	<b>8.310.569.585</b>	<b>904.000.000</b>	<b>638.823.500</b>	<b>155.500.000</b>	<b>235.860.000</b>	<b>95.700.000</b>	<b>10.340.453.085</b>

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO I

AMMONTARE DELLE SOVVENZIONI CONCESSE PER LE TOURNEES LIRICHE E  
CONCERTISTICHE ALL'ESTERO NELL'ANNO 1965

STATI	Lirica		Concertistica		Totale
	N. Tournée	Importo	N. Tournée	Importo	
Austria .....	1	1.000.000	2	5.000.000	6.000.000
Belgio e Lussemburgo .....	3	37.000.000	1	3.000.000	40.000.000
Bulgaria .....	1	2.500.000	—	—	2.500.000
Cecoslovacchia .....	—	—	1	2.000.000	2.000.000
Francia .....	2	21.000.000	2	13.500.000	34.500.000
Germania .....	2	37.000.000	7	49.000.000	86.000.000
Gran Bretagna e Irlanda .....	2	34.000.000	1	4.000.000	38.000.000
Grecia .....	—	—	1	4.000.000	4.000.000
Jugoslavia .....	4	33.000.000	1	2.000.000	35.000.000
Malta .....	1	16.000.000	—	—	16.000.000
Olanda .....	1	10.000.000	—	—	10.000.000
Paesi Scandinavi .....	1	20.000.000	4	16.000.000	36.000.000
Romania .....	2	20.500.000	1	2.000.000	22.500.000
Spagna e Portogallo .....	—	—	2	19.000.000	19.000.000
Svizzera .....	3	47.000.000	1	1.000.000	48.000.000
Turchia .....	1	8.700.000	—	—	8.700.000
Ungheria .....	—	—	1	5.000.000	5.000.000
Egitto .....	1	40.000.000	—	—	40.000.000
Tunisia .....	1	18.000.000	—	—	18.000.000
Giappone .....	2	15.000.000	—	—	15.000.000
U.R.S.S. ....	—	—	3	31.000.000	31.000.000
U.S.A. e Canada .....	—	—	2	18.000.000	18.000.000
Sud America .....	1	15.000.000	1	14.500.000	29.500.000
	29	375.700.000	31	189.000.000	564.700.000

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO L

AMMONTARE DELLE SOVVENZIONI CONCESSE PER LE TOURNEES LIRICHE E  
CONCERTISTICHE ALL'ESTERO NELL'ANNO 1966

STATI	Lirica		Concertistica		Totale
	N. Tournee	Importo	N. Tournee	Importo	
Austria .....	—	—	2	12.000.000	12.000.000
Belgio e Lussemburgo .....	1	25.000.000	3	8.000.000	33.000.000
Bulgaria .....	—	—	7	22.790.000	22.790.000
Cecoslovacchia .....	—	—	4	7.000.000	7.000.000
Francia .....	—	—	3	10.000.000	10.000.000
Germania .....	2	120.000.000	5	28.500.000	148.500.000
Gran Bretagna e Irlanda .....	—	—	6	17.000.000	17.000.000
Grecia .....	—	—	3	7.250.000	7.250.000
Jugoslavia .....	—	—	7	24.900.000	24.900.000
Malta .....	1	16.000.000	—	—	16.000.000
Paesi Scandinavi .....	—	—	7	43.340.000	43.340.000
Polonia .....	—	—	2	4.340.000	4.340.000
Romania .....	—	—	4	9.950.000	9.950.000
Spagna e Portogallo .....	—	—	4	43.000.000	43.000.000
Svizzera .....	1	35.000.000	2	1.350.000	36.350.000
Turchia .....	—	—	6	5.265.000	5.265.000
Ungheria .....	—	—	2	4.340.000	4.340.000
Egitto .....	1	45.000.000	1	1.250.000	46.250.000
Tripoli .....	1	10.000.000	—	—	10.000.000
Giordania .....	—	—	4	2.995.000	2.995.000
Iran - Afganistan .....	—	—	1	1.000.000	1.000.000
Israele .....	—	—	4	13.750.000	13.750.000
Libano .....	—	—	4	6.495.000	6.495.000
Siria .....	—	—	3	1.995.000	1.995.000
Giappone .....	—	—	1	3.000.000	3.000.000
U.R.S.S. ....	—	—	1	2.500.000	2.500.000
U.S.A. e Canada .....	—	—	5	16.200.000	16.200.000
Messico .....	—	—	3	5.840.000	5.840.000
Sud America .....	—	—	2	9.000.000	9.000.000
	7	251.000.000	96	313.050.000	564.050.000

**DISEGNO DI LEGGE**

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1

*Presupposti e finalità della legge*

Lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale.

Per la tutela e lo sviluppo di tali attività lo Stato interviene con idonee provvidenze.

## Art. 2

*Fondi per il sovvenzionamento delle attività liriche e musicali*

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1967:

a) un fondo di lire 12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni di cui al successivo articolo 6;

b) un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese allo incremento ed alla diffusione delle attività musicali. Tale fondo è costituito:

— dal 50% dell'aliquota 6,17% sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;



— dal 50% dell'aliquota del 2% dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, numero 180, modificato dall'articolo 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, numero 1034;

— dai 2/3 dell'aliquota del 6% dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

### Art. 3

#### *Commissione centrale per la musica*

Per l'esame dei problemi generali concernenti le attività musicali e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la musica.

La Commissione è presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato del medesimo dicastero ed è composta da:

- a) il Direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- g) due rappresentanti della RAI-Radiotelevisione italiana;
- h) tre sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, ed uno delle istituzioni concertistiche assimilate;
- i) due rappresentanti degli industriali dello spettacolo;
- l) due rappresentanti di organismi concertistici;
- m) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

- n) tre rappresentanti dei musicisti;
- o) un direttore di orchestra;
- p) un rappresentante degli artisti lirici;
- q) un esecutore concertista;
- r) due critici musicali;
- s) tre esponenti della cultura musicale.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

I componenti di cui alle lettere da *b*) ad *f*) sono prescelti dalle rispettive Amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

I componenti di cui alle lettere da *i*) ad *r*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera *h*) sono designati dall'associazione nazionale enti lirici e sinfonici. I componenti di cui alla lettera *s*) sono scelti dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

I componenti indicati alle lettere da *b*) ad *s*) durano in carica due anni.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di direttore di divisione.

La Commissione è convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, di sua iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata da 1/3 dei componenti.

Le riunioni della Commissione sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti.

#### Art. 4

##### *Coordinamento fra le attività liriche e musicali e quelle radiotelevisive*

Al Comitato permanente previsto dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è demandato il compito di determinare le direttive generali in materia di coordinamento delle attività liriche e musicali con quelle radiofonica e televisiva, assicurando, nel quadro delle predette direttive, l'intervento dei Ministeri competenti.

## TITOLO II

ENTI AUTONOMI LIRICI ED ISTITUZIONI  
CONCERTISTICHE ASSIMILATE

## Art. 5

*Natura giuridica e finalità degli enti*

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Essi non perseguono scopi di lucro ed hanno come fine la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività.

Per il perseguimento delle finalità sopra enunciate, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate provvedono direttamente alla gestione dei teatri ad essi affidati, realizzando, anche nell'ambito regionale e all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti.

## Art. 6

*Elencazione degli enti*

Il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro S. Carlo di Napoli, il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale G. Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici.

Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato G. Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di « Istituzione lirica e concertistica Pierluigi da Palestrina », fermo restando il disposto dell'articolo 17 della

Convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634.

Art. 7

*Teatro alla Scala*

Il Teatro alla Scala di Milano è riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.

Art. 8

*Centri di formazione professionale*

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per il tesoro, possono essere istituiti presso gli enti autonomi lirici centri di formazione professionale, in relazione alle esigenze connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico e della danza.

Le spese per il funzionamento dei centri sono a carico degli enti autonomi lirici, i quali possono avvalersi dei mezzi didattico-artistici dei conservatori di musica.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo e gli enti autonomi lirici metteranno annualmente a disposizione dei centri borse di studio da assegnare, in base a graduatorie di merito, agli iscritti ai centri stessi.

Le norme relative al funzionamento dei centri ed all'abilitazione professionale degli allievi sono determinate con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.

Art. 9

*Organi degli enti*

Organi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono:

- a) il presidente;
- b) il vice-presidente;

- c) il Sovrintendente;
- d) il Consiglio di amministrazione;
- e) il Collegio dei revisori.

#### Art. 10

##### *Presidente e vice-presidente*

Presidente dell'ente autonomo lirico è il sindaco del Comune in cui esso ha sede.

La gestione autonoma dei concerti della Accademia Nazionale di S. Cecilia è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche le funzioni di sovrintendente.

L'Istituzione lirica e concertistica Pierluigi da Palestrina è presieduta dal presidente del Conservatorio di musica G. Pierluigi da Palestrina di Cagliari.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente o dell'istituzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati.

Il vice-presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti; sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate dal presidente stesso.

#### Art. 11

##### *Sovrintendente*

Il Sovrintendente è preposto alla direzione dell'attività dell'ente autonomo lirico o istituzione assimilata. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi e, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre alla delibera del consiglio di amministrazione.

Fa parte di diritto del consiglio di amministrazione, dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il Sovrintendente è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente o istituzione.

Il Sovrintendente dell'ente autonomo del Teatro alla Scala è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su proposta del consiglio comunale di Milano.

Il Sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

In caso di vacanza della carica, nel corso del triennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Al Sovrintendente spetta un'indennità di carica gravante sul bilancio dell'ente o istituzione, il cui ammontare è proposto dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili con lo statuto dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia, al presidente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia stessa, al quale non spetta alcuna indennità di carica per le funzioni svolte.

#### Art. 12

##### *Consiglio di amministrazione e sua composizione*

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo ed è composto, oltre che dal presidente e dal sovrintendente:

- a) da tre rappresentanti del Comune;
- b) da un rappresentante della Provincia;
- c) da un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;
- d) da un rappresentante della locale azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo, ove esista;
- e) dal direttore del locale conservatorio di musica o, in mancanza, di istituto musicale pareggiato;
- f) da un rappresentante degli industriali dello spettacolo;
- g) da due rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
- h) da due rappresentanti dei musicisti;

Il numero dei rappresentanti di cui alla lettera *a*) è elevato a quattro per i Comuni con popolazione superiore al milione di abitanti.

La composizione di cui sopra può essere integrata da rappresentanti di enti sovventori pubblici o privati in rapporto all'ammontare del contributo connesso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ente o istituzione.

I componenti di cui alle lettere da *a*) ad *e*) sono designati dalle rispettive Amministrazioni; quelli di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*) dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Il Consiglio di amministrazione della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia è composto dal presidente, da cinque accademici designati dal consiglio accademico e dai rappresentanti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*) del primo comma del presente articolo.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può sciogliere, con proprio decreto, il Consiglio di amministrazione per violazione di norme legislative, regolamentari e statutarie, per accertate gravi deficienze amministrative o per atti, fatti o irregolarità che compromettano il normale funzionamento dell'ente o istituzione.

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, la gestione viene affidata ad un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

La ricostituzione del Consiglio di amministrazione è promossa dal Ministro per il turismo e lo spettacolo entro il termine di 6 mesi.

Al commissario straordinario è dovuta una indennità mensile a carico del bilancio dell'ente o dell'istituzione, determinata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

## Art. 13

*Compiti del Consiglio di amministrazione*

Il Consiglio di amministrazione, per conseguire le finalità dell'ente o istituzione, in particolare delibera:

- a) le direttive generali;
- b) i programmi di attività;
- c) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i bilanci consuntivi;
- d) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili;
- e) lo statuto;
- f) il regolamento giuridico ed economico del personale.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda, con la presenza della metà di essi.

Le deliberazioni sulle materie di cui alle lettere b), c) ed e) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il direttore artistico dell'ente o istituzione.

## Art. 14

*Collegio dei revisori*

L'amministrazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è sottoposta al controllo di un Collegio dei revisori il quale effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed esegue verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.



Il Collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo ed è costituito da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, designati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, dal Ministro per il tesoro, dal prefetto e dal sindaco del Comune tra funzionari delle rispettive amministrazioni.

Il Collegio elegge nel suo seno il presidente.

Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo a carico dell'ente la cui misura è fissata dal Ministero del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministero del tesoro.

In caso di vacanza nel corso del triennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo revisore rimane in carica sino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

#### Art. 15

##### *Entrate degli enti*

Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da:

- a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali;
- b) contributi di enti, associazioni e privati;
- c) proventi patrimoniali e di gestione;
- d) entrate eventuali.

I contributi concessi dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

#### Art. 16

##### *Bilanci degli enti*

L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario degli enti e delle istituzioni coincidono con l'inizio ed il termine dell'anno finanziario dello Stato.

I bilanci di previsione ed il programma dell'attività annuale, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono.

In caso di mancata approvazione l'ente o l'istituzione provvede, sulla base della motivazione del diniego, alla redazione di un nuovo preventivo e di un nuovo programma, da inviare al Ministero del turismo e dello spettacolo, non oltre il 31 agosto.

Il bilancio di previsione ha esecuzione soltanto dopo l'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e trasmesse, entro i 15 giorni successivi, al Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'approvazione.

Gli impegni di spesa assunti prima della approvazione del bilancio preventivo e quelli che eccedano le previsioni e le disponibilità del bilancio approvato comportano responsabilità personale e solidale dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione.

Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, provvede all'approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale, entro sessanta giorni dal loro invio.

#### Art. 17

##### *Programmi di attività*

I programmi di attività annuale, da predisporre nei limiti dei bilanci preventivi, debbono tassativamente indicare il numero degli spettacoli ed il numero delle rappresentazioni.

I programmi di attività annuale debbono, altresì, indicare di massima:

a) *per le stagioni liriche*: le opere, gli autori, l'elenco nominativo del personale artistico;

b) *per le stagioni concertistiche*: le caratteristiche dei concerti, le principali composizioni in programma, i direttori, i solisti, i complessi.

Il repertorio deve essere composto, in misura prevalente, da opere e composizioni di autore italiano di ogni tempo.

Le stagioni liriche devono prevedere l'impiego di artisti di nazionalità italiana. E' tuttavia consentito l'impiego nei ruoli primari, e limitatamente ad un terzo dell'organico delle compagnie di canto, di artisti di nazionalità straniera. La predetta quota può essere elevata solo nel caso di impiego di artisti stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni. E' fatto salvo comunque quanto disposto dal regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità Economica Europea del 25 marzo 1964.

Può essere consentito l'impiego di intere compagnie di canto o di balletto di nazionalità straniera per un numero di rappresentazioni non superiore al 5% di quelle previste nel programma annuale, salve particolari esigenze, di ordine eccezionale, riconosciute dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le eventuali variazioni apportate per esigenze tecnico-artistiche al programma di attività annuale approvato non potranno, comunque, comportare alcuna diminuzione del numero degli spettacoli e delle rappresentazioni previste dal programma stesso.

#### Art. 18

##### *Rappresentazioni a prezzi ridotti*

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate devono programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate.

## Art. 19

*Coordinamento dell'attività degli enti*

Per il coordinamento sul piano nazionale dei programmi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, per la realizzazione tra gli stessi di scambi di materiali scenici, di artisti e di spettacoli e per l'esame dei problemi relativi al collocamento del personale di cui all'articolo 44, è istituito un apposito comitato presieduto da Ministro per il turismo e lo spettacolo, composto dal direttore generale dello spettacolo, dal direttore dell'Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, dai sovrintendenti e dai direttori artistici degli enti ed istituzioni indicati all'articolo 6.

Il Ministro può delegare il direttore generale dello spettacolo a presiedere il comitato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

## Art. 20

*Ripartizione del contributo dello Stato*

La ripartizione del contributo dello Stato di cui al fondo previsto dall'articolo 2, lettera a) è effettuata triennialmente, sentita la Commissione centrale per la musica, tenendo presente la spesa media sostenuta da ciascun ente autonomo lirico o istituzione, nel triennio precedente l'entrata in vigore della presente legge, per il mantenimento dei complessi stabili (personale artistico, tecnico ed amministrativo), con particolare riguardo alle esigenze degli enti autonomi lirici del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Comunale di Firenze, del Teatro S. Carlo di Napoli e dell'Accademia di S. Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti.

Nella ripartizione del contributo sono, altresì, considerati:

a) la produzione artistica realizzata da ciascun ente o istituzione nel quinquennio precedente la ripartizione;

b) la frequenza media del pubblico pagante nell'ultimo quinquennio, intesa come rapporto tra il numero degli spettatori e la capienza del teatro;

c) l'onere per il funzionamento dei centri di formazione professionale.

La ripartizione del contributo statale è soggetta a revisione triennale sulla base dei criteri sopraelencati.

I contributi dello Stato sono assegnati, annualmente, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Il pagamento del contributo dello Stato è effettuato per i 3/4 all'inizio di ogni esercizio finanziario e per il residuo ad esercizio finanziario ultimato, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Ministro per il turismo e lo spettacolo e la dimostrazione da parte dell'ente o istituzione di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge.

#### Art. 21

##### *Contributi locali*

La concessione del contributo dello Stato di cui all'articolo precedente è subordinata alla dimostrazione da parte degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate della disponibilità, per ciascun esercizio finanziario, di contributi locali per un importo complessivo non inferiore al 20% del contributo statale.

I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività.

I Comuni e gli altri enti locali possono inoltre erogare contributi fino alla metà dell'importo del 20% di cui al primo comma.

#### Art. 22

##### *Incentivi a favore della nuova produzione nazionale*

Allo scopo di favorire la diffusione della nuova produzione lirica e concertistica na-

zionale, sul fondo di cui alla lettera a) dell'articolo 2 è riservata annualmente una somma non inferiore a 200 milioni per la concessione di contributi straordinari a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'allestimento e l'esecuzione di lavori italiani nuovissimi o di prima esecuzione nella città sede dell'ente o istituzione.

La misura dei contributi e le modalità di concessione sono fissate annualmente dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Ove la quota di 200 milioni di cui al primo comma non venga in tutto o in parte utilizzata, l'importo disponibile è ripartito tra gli enti e le istituzioni assimilate nella stessa proporzione dei contributi ordinari.

#### Art. 23

##### *Statuto e regolamento organico degli enti*

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni indicati nell'articolo 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono provvedere alla redazione dello statuto e del regolamento organico del personale dipendente.

Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il regolamento organico è approvato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il trattamento economico del personale artistico e tecnico è regolato da contratti di lavoro tra gli enti e istituzioni e le categorie interessate.

### TITOLO III

#### ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO

#### Art. 24

##### *Disposizioni generali*

Oltre all'attività svolta dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, possono essere sovvenzionate nel

territorio della Repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.

Le sovvenzioni sono concesse dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, sul fondo indicato alla lettera *b*) dell'articolo 2, tenendo conto dell'importanza delle località, degli interessi turistici, degli indici di affluenza del pubblico e delle esigenze delle zone depresse.

#### Art. 25

##### *Organizzazione delle manifestazioni liriche*

Nelle località in cui non operano gli enti autonomi lirici, le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da amministrazioni comunali e provinciali, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, enti ed istituzioni musicali non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata.

Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilità della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle imprese liriche, costituite anche in forma di società cooperative, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 39.

L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo articolo 26, può essere curata direttamente dagli enti promotori.

#### Art. 26

##### *Teatri di tradizione*

Nella concessione delle sovvenzioni per la attività lirica sono tenute in particolare considerazione le stagioni organizzate annualmente dai seguenti « teatri di tradizione »: Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonchè dal Comitato Estate Livornese di Livorno e dall'Ente Concerti Sassari di Sassari.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, potrà, con proprio decreto, riconoscere la qualifica di « teatro di tradizione » a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali.

#### Art. 27

##### *Programmi delle manifestazioni*

I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate devono prevedere:

a) l'impiego di artisti lirici di nazionalità italiana;

b) l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalità italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali è consentito un numero minore.

Per le stagioni organizzate dai « teatri di tradizione » di cui all'articolo 26, il Ministero del turismo e dello spettacolo, può autorizzare, in casi di comprovate esigenze artistiche, l'impiego nei ruoli primari di artisti lirici di nazionalità straniera, in misura non superiore ad 1/4 dell'organico della compagnia di canto.

#### Art. 28

##### *Recite a prezzi ridotti*

Nelle manifestazioni liriche sovvenzionate per un numero di recite non inferiore a otto, un quarto delle rappresentazioni deve essere programmato a prezzi ridotti.

#### Art. 29

##### *Sovvenzioni e incentivi per le attività liriche*

L'ammontare della sovvenzione per ogni singola recita sarà determinata annualmente dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Per le recite di stagioni liriche di carattere tradizionale l'ammontare della sovvenzione sarà fissato in misura superiore ad almeno



il 30% di quella prevista per le recite di stagioni ordinarie.

Speciali contributi possono essere concessi:

a) per l'allestimento di opere di autore italiano nuovissime o di prima esecuzione locale;

b) per l'allestimento di opere italiane del passato, non rappresentate da almeno un trentennio;

c) per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere italiane inedite.

Il numero delle recite sovvenzionate è determinato col provvedimento di concessione.

### Art. 30

#### *Attività concertistiche e loro sovvenzionamento*

Le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da attuare con il concorso finanziario dello Stato, sono organizzate da società, istituzioni, enti ed associazioni non aventi scopo di lucro.

L'importo delle sovvenzioni è determinato tenendo presente:

a) la durata e l'importanza delle manifestazioni progettate;

b) il livello artistico delle esecuzioni;

c) l'inclusione nei programmi di composizioni ed esecutori italiani;

d) l'affluenza del pubblico.

Nell'assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in particolare considerazione le esigenze delle società e delle istituzioni concertistiche che svolgono attività stagionale a carattere continuativo, eventualmente con propri complessi.

### Art. 31

#### *Manifestazioni liriche e concertistiche all'estero*

Per la diffusione dell'arte lirica e musicale italiana all'estero, il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il Ministero degli

affari esteri e la Commissione centrale per la musica, può sovvenzionare:

a) manifestazioni liriche progettate dagli enti autonomi lirici, dai « teatri di tradizione » previsti dall'articolo 26 e da enti ed istituzioni musicali, non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata;

b) manifestazioni concertistiche, corali e di balletto progettate da società, istituzioni, associazioni e complessi che abbiano già svolto attività in Italia o all'estero o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico.

#### Art. 32.

##### *Sovvenzionamento delle manifestazioni all'estero*

Per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da effettuare all'estero, l'importo della sovvenzione è determinato tenendo presenti:

a) il numero delle rappresentazioni o esecuzioni ed il loro livello artistico;

b) la posizione geografica della località in cui si svolge la manifestazione;

c) l'impiego di masse orchestrali e corali italiane;

d) l'inclusione nei programmi di opere liriche di autore italiano, la cui prima rappresentazione in Italia abbia avuto luogo nell'ultimo trentennio o di opere di autore italiano mai rappresentate.

I maestri, i cantanti primari e comprimari, i primi ballerini, i coadiutori artistici, nonché i componenti i complessi concertistici e corali da impiegare nelle manifestazioni all'estero devono essere di nazionalità italiana, salvo eccezionali casi di comprovate esigenze artistiche, nei quali può essere ammessa l'utilizzazione, per i ruoli primari, di elementi stranieri in misura non superiore ad 1/4 dell'organico della compagnia di canto o complesso concertistico.

## Art. 33

*Gestione delle manifestazioni sovvenzionate*

E' vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, della gestione delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate.

## Art. 34

*Festivals nazionali ed internazionali*

Possono essere sovvenzionati festivals lirici, concertistici, corali e di balletto, a carattere nazionale ed internazionale che, sentita la Commissione centrale per la musica, siano ritenuti di particolare importanza sotto l'aspetto artistico o turistico, anche in relazione all'esigenza di una più ampia diffusione della cultura musicale.

## Art. 35

*Concorsi, attività sperimentali e rassegne*

Sentita la Commissione centrale per la musica, possono essere concesse sovvenzioni a enti ed istituzioni non aventi scopo di lucro che, al fine di stimolare la nuova produzione lirica e concertistica e di reperire nuovi elementi artistici di nazionalità italiana, effettuino concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali e rassegne musicali.

## Art. 36

*Liquidazione sovvenzioni*

La liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi è disposta ad attività ultimata, previa presentazione di documentazione attestante l'osservanza degli adempimenti di legge e la regolarità della gestione.

## Art. 37

*Fondo speciale*

Sul fondo di cui all'articolo 2 lettera *b*) il Ministero del turismo e dello spettacolo,

riserva annualmente un fondo speciale di lire 150 milioni per:

a) favorire e sostenere iniziative intese comunque alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale;

b) concessione delle borse di studio previste dall'articolo 8;

c) facilitazioni tariffarie per trasporti di complessi o singoli artisti, tecnici e personale ausiliario, di materiali o attrezzature da impiegare nell'allestimento degli spettacoli, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e della aviazione civile.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Le somme non utilizzate per le finalità di cui sopra sono devolute per sostenere le manifestazioni di cui agli articoli 24 e 31.

#### Art. 38

##### *Sezione autonoma per il credito teatrale*

E' istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro la Sezione autonoma per il credito teatrale.

Il fondo di dotazione della Sezione, fissato in lire 400 milioni, di cui lire 350 milioni conferite mediante versamento dello Stato e lire 50 milioni mediante versamento della Banca Nazionale del Lavoro, è destinato alla concessione di anticipazioni sulle sovvenzioni e contributi assegnati per manifestazioni liriche e concertistiche in Italia e all'estero di cui al titolo III della presente legge.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, d'intesa col Ministro per il tesoro, sarà emanato il regolamento della gestione del fondo e delle modalità relative alla richiesta ed alla concessione delle anticipazioni, all'investimento temporaneo delle eventuali disponibilità del fondo medesimo, nonché alla destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi.

## Art. 39

*Elenco delle imprese liriche*

E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle imprese liriche, costituite anche in forma di società cooperativa.

Le imprese sono iscritte nell'elenco in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura giuridica, della persona od organo fornito della legale rappresentanza e della sede legale.

## Art. 40

*Commissione di qualificazione professionale delle imprese*

L'ammissione e la cancellazione dall'elenco di cui al precedente articolo sono deliberate da una Commissione di qualificazione professionale istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

La Commissione è composta da:

a) un magistrato di Cassazione, con funzioni di presidente, designato dal Ministero di grazia e giustizia;

b) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice-prefetto;

c) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

d) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

e) un rappresentante del Movimento cooperativo;

f) tre rappresentanti degli industriali dello spettacolo;

g) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

h) tre esponenti della cultura musicale, scelti dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero del turismo e

dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

I componenti di cui alle lettere *b*) e *c*) sono designati dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il componente di cui alla lettera *e*) è designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su indicazione delle associazioni di categoria riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

I componenti di cui alle lettere *f*) e *g*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

I componenti indicati alle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*) durano in carica due anni.

Le deliberazioni sono rese esecutive con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

#### Art. 41

##### *Documentazione per l'iscrizione nell'elenco*

Le imprese di cui all'articolo 39, per ottenere l'iscrizione nell'elenco, debbono produrre domanda corredata dalla seguente documentazione:

*a*) certificato di cittadinanza italiana del legale rappresentante o titolare;

*b*) certificato generale del casellario giudiziale e certificato di buona condotta, entrambi in data non anteriore a tre mesi dalla domanda di iscrizione, del legale rappresentante o del titolare;

*c*) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;

*d*) certificato della cancelleria del tribunale competente, in data non anteriore ad un mese dalla domanda di iscrizione, attestante la mancanza di procedimenti concorsuali in atto;

*e*) certificato del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale ri-

sulti l'ultimo reddito netto di categoria B definitivamente accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile;

f) attestati degli uffici statali competenti o degli istituti di credito sulla consistenza patrimoniale mobiliare ed immobiliare;

g) relazione documentata sull'attività svolta nel settore.

Le imprese costituite in società debbono, inoltre, produrre l'atto costitutivo e lo statuto in copia autentica.

Le società cooperative debbono altresì esibire:

a) certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

b) certificato da cui risulti che è stato effettuato, a norma di legge, presso la cancelleria del tribunale competente, il deposito dell'ultimo bilancio della cooperativa e delle relative relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;

c) copia autentica dell'elenco dei soci (maestri, professori d'orchestra, artisti, registi, coristi, tersicorei e tecnici).

#### Art. 42

##### *Cancellazione dall'elenco*

La cancellazione delle imprese dall'elenco è deliberata allorché venga accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti per la iscrizione ovvero per gravi deficienze emerse nello svolgimento dell'attività prevista dall'articolo 25.

#### Art. 43

##### *Pubblicazione delle sovvenzioni e dei contributi concessi*

I provvedimenti relativi alla concessione delle sovvenzioni e dei contributi sui fondi di cui all'articolo 2 lettera b) e all'articolo 37 della presente legge sono pubblicati, al termine di ogni esercizio finanziario, sul bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

## TITOLO IV

COLLOCAMENTO  
DEL PERSONALE ARTISTICO

## Art. 44

*Servizio scritture*

Il collocamento degli artisti lirici, concertisti e corali, dei tecnici, degli orchestrali e dei ballerini, comunque impiegati dagli enti ed istituzioni assimilate di cui all'articolo 6, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o privata, nonché da privati datori di lavoro per la realizzazione di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, è demandato all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

Per l'esercizio di tale funzione è istituito presso il predetto ufficio, il Servizio scritture con i seguenti compiti:

- a) costituire le liste del personale di cui al precedente comma;
- b) procedere, al fine di agevolare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, al reperimento di detto personale;
- c) rilasciare i nulla-osta di avviamento al lavoro.

E' ammessa la richiesta nominativa ed è vietata qualsiasi forma di mediazione anche se gratuita.

Restano in vigore le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, relative al collocamento dei lavoratori in genere da assumere per la realizzazione di manifestazioni artistiche.

## Art. 45

*Impiego del personale artistico*

Il personale di cui al primo comma del precedente articolo deve iscriversi nelle li-



ste costituite dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - fornendo ogni utile indicazione ai fini della sua tempestiva reperibilità.

L'assunzione di detto personale deve avvenire per il tramite dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - e deve essere effettuata tra gli iscritti nelle liste di cui al precedente comma.

#### Art. 46

##### *Sanzioni*

A chiunque esercita la mediazione o procede ad assunzioni in violazione delle norme della presente legge si applicano le sanzioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, numero 264, e successive modificazioni.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può, con proprio decreto, dichiarare la decadenza dei sovrintendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni assimilate, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 45.

La corresponsione dei contributi e delle sovvenzioni statali previsti dalla presente legge è subordinata all'osservanza delle norme in materia di collocamento da comprovare con certificazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

In caso di inosservanza delle norme di cui al precedente comma i contributi e le sovvenzioni statali possono essere liquidati sempreché il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga che le inosservanze siano connesse ad esigenze urgenti, relative alla realizzazione della manifestazione artistica, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali di cui al primo comma.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE  
E FINANZIARIE****Art. 47***Norme di attuazione*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, saranno emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione.

Le norme di attuazione degli articoli 44, 45 e 46 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa col Ministro per il turismo e lo spettacolo.

**Art. 48***Cessazione e costituzione  
degli organi degli enti*

I Presidenti, i Sovrintendenti, i Comitati amministrativi ed i Collegi dei revisori degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate cessano dall'attuale incarico entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine si provvede alla costituzione degli organi previsti dall'articolo 9.

**Art. 49***Copertura*

Alla spesa per i contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 2, si provvede, quanto a lire 4.000 milioni, con lo stanziamento del capitolo 1023 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1967 e, quanto a lire 8.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Alla spesa per le sovvenzioni di cui alla lettera *b*) del predetto articolo 2 si provvede con quote degli stanziamenti già previsti dalle norme citate nello stesso articolo per provvidenze a favore di manifestazioni musicali e teatrali.

Alla spesa di lire 350 milioni per il conferimento statale di cui all'articolo 38 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 50

##### *Sistemazione dei disavanzi pregressi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate*

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale dei singoli enti ed istituzioni di cui all'articolo 6, determinando i rispettivi disavanzi complessivi alla data del 31 dicembre 1966.

Al risanamento dei disavanzi sarà provveduto mediante mutui che gli enti e le istituzioni saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

L'onere di tali mutui per capitale, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e registrazione, è a carico dello Stato. L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1° luglio 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 51

##### *Abrogazioni*

Sono abrogate le norme del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 438, convertito in

legge 4 giugno 1936, n. 1570, e dell'articolo 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, numero 538, e successive modifiche di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 898.

Sono inoltre abrogate le norme del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito in legge 6 giugno 1935, n. 142, del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito in legge 18 gennaio 1939, n. 423, dell'articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'articolo 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034, e del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, limitatamente alla destinazione ed alle modalità di erogazione dei fondi da esse previste a sostegno delle manifestazioni musicali.

E' abrogata, altresì, ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.